

Condizioni generali per la fornitura di servizi alle società del Gruppo Körber in Italia

(Aprile 2022)

1. Definizioni, ambito di applicazione

1.1. Le presenti condizioni di acquisto, inclusi i termini e le condizioni qui di seguito riportate e i termini riportati sull'ordine di acquisto (di seguito "Contratto"), regolano la fornitura dei Servizi (come di seguito definiti) alle società controllate o affiliate di Körber AG con sede legale in Italia che sottoscrivono il presente Contratto (l'"Acquirente"), da parte di qualsiasi singola, società o altra entità che presta i Servizi (il "Fornitore") (l'Acquirente e il Fornitore sono indicati ciascuno come "Parte" e, collettivamente, come "Parti"). Per "Servizi" si intendono tutti i servizi forniti dal Fornitore e ordinati dall'Acquirente ai sensi del presente Contratto, che include tutti i Prodotti di lavoro. Per "Prodotto di Lavoro" si intendono tutte le merci accessorie, i prodotti, il software, gli oggetti da consegnare, i documenti, le analisi, le relazioni, le conclusioni, le informazioni e tutti gli altri materiali associati ai Servizi e forniti dal Fornitore all'Acquirente ai sensi del presente Contratto.

1.2. Il presente Contratto, emesso o meno con riferimento ad un preventivo o proposta del Fornitore, costituisce un'offerta. L'accettazione da parte del Fornitore è espressamente limitata ai termini e alle condizioni del presente Contratto ed è comprovata dall'inizio della prestazione. L'Acquirente si oppone a qualsiasi termine e condizione, aggiuntivo o diverso, che in qualsiasi momento siano proposti dal Fornitore in qualsiasi proposta, preventivo, accettazione o altro documento. Tali termini e condizioni saranno da considerarsi nulli, mentre i termini e le condizioni qui contenute costituiranno l'unica ed esclusiva volontà delle Parti con riferimento ai termini e alle condizioni dell'accordo tra le parti, relativamente all'oggetto del presente Contratto. Il Fornitore si impegna a prestare i Servizi in conformità al presente Contratto, che costituisce l'intero accordo tra l'Acquirente e il Fornitore per la fornitura dei Servizi e sostituisce qualsiasi precedente o contemporanea trattativa, scrittura o accordo orale ad esso correlato, salvo quanto espressamente previsto nel presente Contratto.

1.3. Le presenti condizioni di acquisto si applicano, fino alla revoca da parte dell'Acquirente, a tutte le prestazioni future del Fornitore, anche se non siano state espressamente concordate nuovamente. Le modifiche concordate si applicano solo ai Servizi per i quali siano state confermate per iscritto e sottoscritte tra le Parti.

2. Ordini d'acquisto

2.1. I Servizi devono essere eseguiti solo al ricevimento da parte del Fornitore di un ordine di acquisto valido dell'Acquirente. Gli ordini di acquisto dell'Acquirente sono vincolanti solo se effettuati dall'Acquirente per iscritto o con modalità elettronica. Impegni verbali, accordi accessori, informazioni, ecc. saranno considerati vincolanti solo se successivamente confermati per iscritto dall'Acquirente. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, l'accettazione dell'ordine di acquisto da parte del Fornitore deve avvenire tramite il modulo predisposto a tal fine nell'ordine di acquisto.

2.2. L'Acquirente ha il diritto di annullare gratuitamente qualsiasi ordine di acquisto fino a quando il Fornitore non invii l'accettazione scritta dell'ordine di acquisto in questione.

2.3. Tutta la corrispondenza del Fornitore, le fatture e i documenti di spedizione devono riportare il numero d'ordine d'acquisto corretto e riguardante l'Acquirente.

2.4. Dopo l'accettazione del presente Contratto da parte del Fornitore, il Fornitore dovrà accogliere e accettare tutte le ragionevoli modifiche all'ordine di acquisto che siano richieste dall'Acquirente per iscritto. Qualsiasi richiesta di aumento di prezzo o di proroga della data di esecuzione o di completamento dei Servizi, causata da tali modifiche richieste dall'Acquirente, dovrà essere presentata dal Fornitore entro 10 giorni dal ricevimento da parte del medesimo delle informazioni necessarie per effettuare tali modifiche. Nessun aumento di prezzo o proroga della data di esecuzione o di completamento dei Servizi sarà vincolante, se non concordato o concordata per iscritto dalle Parti.

3. Oggetto dei servizi

3.1. L'oggetto dei Servizi sarà definito in un ordine di acquisto effettuato dall'Acquirente.

3.2. Il Fornitore non è autorizzato a subappaltare l'esecuzione dei Servizi nella sua interezza o in una sua parte significativa senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

3.3. Durante l'esecuzione dei Servizi, il Fornitore impiegherà solo personale accuratamente selezionato e qualificato. A tale riguardo, il Fornitore dovrà salvaguardare in particolare l'interesse dell'Acquirente alla continuità. Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore sostituirà i dipendenti che non possiedono le necessarie competenze tecniche o che limitano in altro modo l'adempimento dell'accordo contrattuale. Le spese

aggiuntive sostenute al riguardo saranno a carico del Fornitore.

3.4. Il Fornitore è responsabile dell'adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei propri dipendenti, in particolare degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati personali. Il Fornitore deve garantire che tutti i dipendenti impiegati siano a conoscenza delle disposizioni in oggetto e deve verificarne l'osservanza.

3.5. Nel caso in cui i Servizi siano eseguiti presso la sede dell'Acquirente, il Fornitore dovrà attenersi a tutte le linee guida informative e di sicurezza ivi vigenti e che l'Acquirente dovrà fornire al Fornitore.

3.6. Prima del completamento dei Servizi al Fornitore devono essere consegnati, a seconda dei casi, i dispositivi di protezione necessari, i certificati di origine e di conservazione, le istruzioni per il montaggio e l'uso e le schede tecniche, tutti in inglese e nelle altre lingue specificate nell'ordine di acquisto in oggetto. Lo stesso vale per i documenti necessari per la manutenzione e la riparazione di qualsiasi Prodotto di Lavoro.

3.7. Il Fornitore deve utilizzare prodotti e processi eco-compatibili nell'ambito di ciò che è economicamente e tecnicamente consentito. Il Fornitore rilascerà gratuitamente un certificato di ispezione per qualsiasi Prodotto di lavoro consegnato su richiesta dell'Acquirente. Il Fornitore è obbligato a informare l'Acquirente sulle sue emissioni di gas serra sia a livello di prodotto che di azienda nell'ambito di una valutazione continua del Fornitore e trasmetterà le informazioni richieste tramite la piattaforma di database fornita dall'Acquirente.

4. Data di prestazione, risarcimento dei danni, prestazione sostitutiva

4.1. Le date di esecuzione dei Servizi e le scadenze sono vincolanti. L'erogazione dei Servizi completi e privi di difetti o, se concordato, l'accettazione dei Servizi da parte dell'Acquirente nel luogo indicato, costituiscono aspetti determinanti ai fini del rispetto di tali date e scadenze.

4.2. L'esecuzione anticipata dei Servizi può essere effettuata solo con l'approvazione scritta dell'Acquirente e non influisce sulla data di pagamento concordata.

4.3. Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente per iscritto all'Acquirente ogni prevedibile ritardo rispetto alle date di prestazione e alle scadenze, indicando i motivi e la probabile durata del ritardo.

4.4. Nel caso in cui il Fornitore non rispetti una data di esecuzione dei Servizi o una scadenza, i danni subiti dall'Acquirente saranno difficilmente quantificabili. Pertanto, le Parti concordano che l'Acquirente ha diritto al risarcimento dei danni da

parte dal Fornitore per un importo pari allo 1% del valore dell'ordine di acquisto dei Servizi eseguiti in ritardo, per ogni settimana intera di ritardo fino ad un massimo del 10% del suddetto valore dell'ordine di acquisto. Tale importo deve essere corrisposto all'Acquirente entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta. L'Acquirente può riservarsi il diritto di far valere l'obbligo di liquidazione dei danni subiti fino al pagamento finale.

4.5. Se l'Acquirente ha diritto alla liquidazione dei danni ai sensi della Sezione 4.4, e trascorso inutilmente il termine di preavviso di due settimane considerato dalle Parti come adeguato, l'Acquirente ha inoltre diritto alla fornitura dei Servizi da parte di terzi a spese del Fornitore. In tal caso il Fornitore è tenuto a consegnare immediatamente all'Acquirente i documenti necessari per l'esecuzione dei Servizi. Nel caso in cui sussistano diritti di proprietà intellettuale che ostacolano tale adempimento da parte di terzi, il Fornitore è tenuto a procurare immediatamente le licenze per tali diritti o le esenzioni da tali diritti.

4.6. I diritti dell'Acquirente di cui alla presente Sezione 4 sono cumulabili con e in aggiunta a qualsiasi altro diritto o rimedio a disposizione dell'Acquirente ai sensi del presente Contratto o ai sensi di legge.

4.7. L'accettazione di un ritardo da parte dell'Acquirente nell'esecuzione dei Servizi da parte del Fornitore non costituisce una rinuncia a richieste di risarcimento previste dal presente Contratto o di qualsiasi diritto o rimedio disponibile ai sensi di legge.

5. Diritto di recesso

5.1. L'Acquirente può recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto per sua convenienza, in tutto o in parte, mediante avviso scritto o in forma elettronica; in tal caso l'Acquirente non sarà responsabile del pagamento dei Servizi non eseguiti alla data di recesso e il Fornitore rimborserà immediatamente all'Acquirente qualsiasi acconto o anticipo per tali Servizi non eseguiti. Fermo restando quanto sopra, se il Fornitore ha inviato l'accettazione scritta dell'ordine di acquisto dell'Acquirente come indicato nella Sezione 2.2 e l'Acquirente recede dal presente

Contratto ai sensi della presente Sezione 5.1, l'Acquirente dovrà risarcire al Fornitore tutti i costi e le spese ragionevolmente e direttamente sostenuti in concreto dal Fornitore per l'esecuzione di tale ordine di acquisto (compensati dall'obbligo del Fornitore di ridurre i danni) prima della ricezione del recesso. In nessun caso l'Acquirente sarà tenuto al pagamento di perdite o profitti anticipati, costi indiretti non assorbiti o spese generali o qualsiasi importo superiore al prezzo dell'ordine di acquisto. Le disposizioni della presente sezione 5.1 non limitano o pregiudicano il diritto

dell'Acquirente di risolvere il presente Contratto per colpa.

5.2. Se circostanze di cui l'Acquirente non è responsabile portano alla chiusura o al danneggiamento delle operazioni dell'Acquirente o del cliente dell'Acquirente cui sono destinati i Servizi, l'obbligo dell'Acquirente di pagare i Servizi viene ridotto per la durata della chiusura o del danneggiamento delle operazioni. In tali casi, il Fornitore rinuncia espressamente a tutti i diritti e rimedi di cui può disporre nei confronti dell'Acquirente.

5.3. L'Acquirente ha il diritto di risolvere in tutto o in parte il presente Contratto in caso di "evento di forza maggiore". Si definisce evento di forza maggiore qualsiasi evento al di fuori del ragionevole controllo dell'Acquirente che influisce negativamente sulle operazioni dell'Acquirente, inclusi, ma non solo, disastri naturali, restrizioni all'importazione e all'esportazione, scioperi, fatalità, atti di terrorismo, guerra (dichiarata o meno), sommosse, serrate o altre interruzioni operative, sia presso l'Acquirente che presso il Fornitore.

5.4. L'Acquirente ha il diritto di risolvere il presente Contratto se il Fornitore diventa insolvente, effettua una cessione generale a favore dei creditori, non è più in grado di pagare i propri debiti alla scadenza, deposita istanza di fallimento o procedure concorsuali, o ha ricevuto un'istanza di fallimento nei suoi confronti.

5.5. Se l'Acquirente recede dal presente Contratto ai sensi della presente Sezione 5, l'Acquirente ha il diritto di utilizzare il Prodotto di lavoro messo a disposizione dal Fornitore in cambio di un pagamento adeguato.

5.6. In aggiunta al diritto dell'Acquirente di rescindere il presente Contratto negli altri modi in esso previsti, l'Acquirente può risolvere il presente Contratto per inadempimento del Fornitore mediante avviso inviato al Fornitore per iscritto: se il Fornitore non adempie a qualsiasi altra disposizione del presente Contratto entro 10 giorni dal ricevimento di tale avviso scritto dell'Acquirente che specifichi la natura dell'inadempimento.

6. Luogo dell'adempimento

6.1. Salvo diverso accordo scritto, il luogo di adempimento di tutte le obbligazioni relative ai Servizi è la destinazione indicata dall'Acquirente per iscritto. Se non è stata indicata alcuna destinazione, il luogo dell'adempimento è la sede legale dell'Acquirente.

7. Prezzi

7.1. I prezzi concordati indicati in un ordine di acquisto sono prezzi fissi. Tali prezzi sono comprensivi di tutti i pagamenti richiesti all'Acquirente e non possono essere aggiunte

spese o costi aggiuntivi del Fornitore, che in ogni caso l'Acquirente non sarà tenuto a rimborsare al Fornitore.

7.2. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui le Parti concordino che i Servizi saranno eseguiti dal Fornitore sulla base delle spese effettive, l'Acquirente può in qualsiasi momento richiedere al Fornitore un tetto limite di costo, a meno che tale limite di costo non fosse già stato concordato nell'ordine di acquisto. Il tetto limite di costo costituirà un base di pianificazione vincolante per i Servizi da fornire. Se il limite di costo non può essere rispettato, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta all'Acquirente, ma in ogni caso non dopo al momento in cui è stato raggiunto il 75% del limite di costo in oggetto. L'Acquirente può adottare tutte le misure che riterrà opportune per evitare spese superiori al previsto, compresa l'immediata cancellazione senza preavviso dell'ordine di acquisto in questione. Eventuali superamenti del limite di costo devono essere rinegoziati dalle Parti e devono essere approvati con un ordine scritto emesso dall'Acquirente.

7.3. Se nell'ordine di acquisto è stato concordato un limite di costo rigoroso, esso costituirà il prezzo massimo garantito per i Servizi da fornire. Tutti i costi aggiuntivi derivanti dall'esecuzione dei Servizi o in relazione ad essi sono a carico del Fornitore. Eventuali costi aggiuntivi di cui l'Acquirente è responsabile possono comportare un adeguamento del limite di costo.

7.4. I servizi basati sulle spese effettive saranno fatturati su base mensile. Il Fornitore deve documentare i suoi servizi sulla base delle spese effettivamente sostenute.

8. Termini di pagamento

8.1. L'Acquirente dovrà utilizzare il metodo di pagamento indicato in ogni ordine di acquisto. In assenza di indicazioni, l'Acquirente può scegliere un metodo a sua discrezione. Le tariffe per i Servizi possono essere basate su tempo e materiali, forfetarie oppure come diversamente specificato nell'ordine di acquisto.

8.2. Il termine di pagamento decorre dal ricevimento di una regolare fattura in duplice copia dopo che i Servizi sono stati resi completamente o, se concordato, dopo l'accettazione dei Servizi da parte dell'Acquirente.

8.3. Per risultare corretta, la fattura deve essere conforme ai termini del Contratto e riportare almeno il numero d'ordine e altri dettagli del caso. Le fatture non corrette si considerano ricevute dall'Acquirente solo a partire dal momento della correzione e successiva riconsegna da parte del Fornitore. Le fatture devono essere emesse in Euro salvo diverso accordo scritto tra le Parti. Le

fatture online sono ammesse solo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente.

8.4. Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti devono essere effettuati entro 120 giorni dalla data della fattura. Trattenute sul prezzo concordato sono consentite qualora l'Acquirente compensa o trattiene i pagamenti a causa di difetti nell'esecuzione dei Servizi.

8.5. L'Acquirente non sarà considerato inadempiente ai sensi del presente Contratto per passati mancati pagamenti tranne nel caso in cui non sia riuscito a saldare tali mancati pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della notifica da parte del Fornitore.

8.6. L'Acquirente ha diritto alla compensazione e alla riserva di proprietà nella misura consentita dalla legislazione applicabile.

8.7. Se l'Acquirente deve versare un acconto prima dell'esecuzione dei Servizi, il Fornitore deve fornire una corrispondente lettera di credito irrevocabile a favore dell'Acquirente, emessa da un primario istituto di credito e in forma soddisfacente per lo stesso Acquirente a sua esclusiva discrezione, prima che questi effettui il pagamento in questione.

8.8. I pagamenti non stanno a indicare accettazione dei Servizi considerati conformi al Contratto. I pagamenti sono effettuati con riserva di reclami successivi.

9. Cessione, sequestro

9.1. In assenza di previa autorizzazione scritta dell'Acquirente, il Fornitore non ha il diritto di cedere il presente Contratto o uno qualsiasi dei propri diritti o obblighi in esso previsti. Se il Fornitore cede comunque i propri diritti di ricevere i pagamenti previsti dal presente Contratto a terzi o li fa riscuotere da terzi, l'Acquirente può, a sua esclusiva discrezione, pagare il Fornitore o tali terzi con pieno effetto liberatorio.

10. Dichiarazioni e garanzie

10.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che tutti i Servizi sono privi di difetti, sono conformi al presente Contratto e alle sue specifiche, sono adatti all'uso e all'applicazione previsti, corrispondono allo stato attuale della tecnologia e sono conformi alle direttive legali vigenti a livello nazionale e internazionale, comprese le direttive e le linee guida emanate da enti governativi, associazioni professionali e associazioni di categoria. Se il Fornitore ha delle riserve sull'uso che l'Acquirente intende fare dei Servizi, deve darne immediata comunicazione scritta all'Acquirente. Il Fornitore dichiara e garantisce inoltre di disporre di un titolo valido e commerciabile relativo al Prodotto di Lavoro, e che il Prodotto di Lavoro è libero da ogni vincolo e onere.

10.2. Le dichiarazioni e le garanzie contenute in questa Sezione 10 resteranno valide per 24 mesi a partire ultimo completamento dei Servizi o dall'accettazione finale dei Servizi da parte dell'Acquirente ("Periodo di garanzia"). Nel caso di Prodotto di lavoro che l'Acquirente rivende, il Periodo di garanzia inizia con l'accettazione finale del Prodotto di lavoro, o del prodotto che incorpora il Prodotto di lavoro, da parte del cliente dell'Acquirente.

10.3. L'Acquirente dovrà verificare entro un termine adeguato che i Servizi non presentino alcuna difformità sotto il profilo della qualità e della quantità. I difetti riscontrati devono essere immediatamente comunicati al Fornitore. L'Acquirente può rifiutare qualsiasi Servizio non conforme che, a giudizio dell'Acquirente, non rispetta le dichiarazioni e garanzie contenute nel presente atto. Le dichiarazioni e le garanzie coprono i vizi occulti se l'Acquirente notifica per iscritto al Fornitore il vizio occulto non appena questo sia stato individuato nel corso della normale attività commerciale. Le Parti riconoscono e convengono che, ai sensi dell'articolo 1495, primo comma, del Codice Civile, la notifica di un difetto da parte dell'Acquirente sarà considerata tempestiva se effettuata entro 45 giorni lavorativi dall'individuazione del difetto in questione. Inoltre, le parti convengono di derogare al disposto dell'articolo 1495, terzo comma, del Codice Civile e a stabilire che l'azione si prescrive dopo 36 mesi dalla consegna del Prodotto di lavoro all'Acquirente.

10.4. Nel caso in cui i difetti o un'altra violazione delle dichiarazioni e garanzie del Fornitore di cui alla presente Sezione 10 si verificano entro il Periodo di garanzia, l'Acquirente ha il diritto di far valere, a sua discrezione, qualsiasi rivendicazione legale o rimedio previsto dal presente Contratto e, inoltre, l'Acquirente può intraprendere una delle seguenti azioni: (i) risolvere il presente Contratto e ricevere dal Fornitore il rimborso di tutte le spese, i pagamenti, i costi e i danni dell'Acquirente relativi ai Servizi non conformi; o (ii) richiedere al Fornitore di ripetere l'esecuzione dei Servizi fino a quando non siano privi di difetti e conformi a tutte le dichiarazioni e garanzie di cui alla presente Sezione 10.

10.5. Alla scoperta di un vizio o difetto (di seguito "Non Conformità"), l'Acquirente informerà tempestivamente il Fornitore e potrà in essere le misure adeguate per superare le Non Conformità ed ovviare a rischi imminenti o prevenire gli effetti pregiudizievoli per l'Acquirente. L'Acquirente si riserva il diritto di addebitare al Fornitore, in caso di Non Conformità, uno o più dei seguenti costi: a) costi di riparazione interni, ovvero i costi relativi alle attività effettuate internamente dall'Acquirente per risolvere la Non Conformità, nel caso in cui il Fornitore non sia in condizione di sanare il vizio o

difetto secondo le modalità o nei tempi richiesti dall'Acquirente; in tal caso l'addebito sarà pari ad Euro 60 per ora; b) costi di riparazione esterni, ovvero i costi relativi alle attività effettuate da altro fornitore per risolvere la Non Conformità, nel caso in cui il Fornitore non sia in condizione di sanare il vizio o difetto secondo le modalità o nei tempi richiesti dall'Acquirente; in tal caso l'addebito sarà pari ai costi sostenuti dall'Acquirente, oltre ad eventuali costi di trasporto; c) costi interni di gestione della Non Conformità, ovvero costi relativi alle attività che la struttura interna dell'Acquirente deve affrontare per gestire la Non Conformità; ai fini di un parziale recupero dei costi di gestione della Non Conformità, l'Acquirente effettuerà un addebito forfettario di Euro 100 per ogni Non Conformità. In aggiunta a quanto sopra il Fornitore dovrà farsi comunque carico di tutte le spese relative ad ogni ulteriore costo in cui l'Acquirente dovesse incorrere a causa delle Non Conformità. L'addebito dei costi di cui sopra non pregiudica il diritto dell'Acquirente di richiedere il risarcimento del maggior danno collegato ad una Non Conformità.

10.6. L'Acquirente o terzi da lui incaricati possono adottare, senza previa consultazione con il Fornitore e a spese esclusive di questi, le misure necessarie a correggere difetti minori o per evitare danni sproporzionati o per evitare minacce alla sicurezza operativa dell'Acquirente o di terzi. L'Acquirente è tenuto a comunicare immediatamente al Fornitore il motivo, la natura e la portata di tali misure. Ciò non pregiudica i rimedi dell'Acquirente nel caso in cui il Fornitore violi le dichiarazioni e le garanzie di cui alla presente Sezione 10.

10.7. Il Periodo di Garanzia è prorogato in ragione della durata dell'interruzione nell'uso del Prodotto di lavoro o di qualsiasi elemento riguardante i Servizi, che non possa essere utilizzato dall'Acquirente per il periodo in cui il difetto perdura e/o per il periodo che sia richiesto dalla correzione del difetto. Nella ripresa dell'esecuzione dei Servizi, per qualsiasi difetto il Periodo di garanzia riprende a decorrere al momento dell'eliminazione dei difetti in questione.

11. Diritti di terzi, obbligo di indennizzo

11.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Servizi sono liberi da qualsiasi diritto da parte di terzi e che non violano i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

11.2. Il Fornitore dovrà indennizzare, difendere e tenere indenne l'Acquirente e le sue affiliate, i dipendenti, i direttori, i funzionari, gli agenti, gli appaltatori e i clienti per tutti i danni, le spese, le perdite, le multe, le sanzioni e i costi (incluse le spese legali) derivanti da o in correlazione a (i) i Servizi, o (ii) la violazione del presente Contratto da parte del Fornitore, inclusa qualsiasi dichiarazione o garanzia in esso contenuta. Il

Fornitore e l'Acquirente si comunicheranno immediatamente i rischi derivanti da una violazione o pretesa tale.

11.3. Nel caso in cui l'uso dei Servizi violi i diritti di terzi, il Fornitore dovrà: (i) modificare i Servizi in modo che non siano più in violazione; o (ii) ottenere una licenza per l'Acquirente (a spese esclusive del Fornitore) per l'utilizzo dei Servizi che siano in violazione. Il Fornitore è tenuto ad assistere l'Acquirente nelle controversie stragiudiziali con il titolare dei diritti che i Servizi violano (o presumibilmente violano) e nelle azioni legali intentate da quest'ultimo. In caso di vizi nel diritto di proprietà, i diritti dell'Acquirente sono determinati in base alla legislazione applicabile. Fermo restando quanto sopra, la prescrizione del diritto di reclamare per vizio nel diritto di proprietà è di 10 anni, a partire dall'inizio del periodo di garanzia.

12. Software, Proprietà Intellettuale, Licenza

12.1. Se non espressamente previsto nel Contratto, tutti i segreti commerciali, marchi, brevetti, idee, concetti, processi, processi, diritti d'autore, miglioramenti, invenzioni o altre proprietà intellettuali, essi o meno effettivamente brevettabili o tutelabili da copyright, e tutti i Prodotti di lavoro (collettivamente, "PI"), che siano scritti, creati, fatti, acquisiti, divulgati, consegnati, sviluppati o concepiti dal Fornitore in adempimento degli obblighi derivanti da o relativi ai Servizi e/o congiuntamente tra il Fornitore e l'Acquirente durante la durata del presente Contratto, saranno immediatamente ceduti all'Acquirente, che sarà quindi titolare di tutti i diritti, titoli e interessi in materia di IP. Le Parti convengono inoltre che l'Acquirente non avrà alcun obbligo di pagare alcun importo aggiuntivo a favore del Fornitore in quanto il corrispettivo pagato per i Servizi è già comprensivo di tutte le eventuali IP create/acquistate.

12.2. Il Fornitore si impegna a consegnare all'Acquirente tutte le informazioni, i documenti, i dati digitali, i disegni, le note, le fotografie, le copie e le specifiche, i promemoria e i dati relativi alla IP, a cooperare pienamente durante la sottoscrizione di questo impegno con l'Acquirente e, successivamente, a garantire la proprietà o il diritto di copyright, la protezione di marchi, brevetti o altri diritti simili in Italia e all'estero, nonché a fornire prove e testimonianze e a firmare e consegnare all'Acquirente tutti i documenti da esso richiesti in relazione ad essi.

12.3. Nella misura in cui una terza parte possiede e il Fornitore invece non possiede i diritti di proprietà necessari per trasferire e assegnare la IP ai sensi della Sezione 12.1, il Fornitore concede all'Acquirente e alle sue consociate e affiliate una licenza perpetua, mondiale, interamente pagata, esente da royalty, irrevocabile, trasferibile, non esclusiva, per produrre, vendere, offrire in vendita,

importare, visualizzare, copiare e utilizzare qualsiasi proprietà intellettuale o creare lavori derivati da essa (la "Licenza"). Il presente Contratto non concede al Fornitore alcun diritto di proprietà o licenza su qualsiasi IP posseduta o controllata dall'Acquirente o da qualsiasi entità collegata. Il Fornitore dichiara e garantisce di avere tutti i diritti necessari per concedere la Licenza all'Acquirente.

12.4. Il Fornitore concede all'Acquirente e alle sue consociate e affiliate una licenza perpetua, mondiale, interamente pagata, esente da royalty, irrevocabile, trasferibile, non esclusiva, per l'utilizzo di qualsiasi software e della relativa documentazione consegnata o fornita all'Acquirente per gli scopi commerciali dell'Acquirente e nella misura necessaria per l'utilizzo dei Servizi.

12.5. Prima della consegna e della sua installazione, il Fornitore è tenuto a controllare il software con programmi antivirus standard e aggiornati, per scongiurare la presenza di virus, Trojan o altro malware; il Fornitore è l'unico responsabile di eventuali difetti del software e di eventuali danni causati da esso ai sistemi dell'acquirente.

13. Requisiti legali, garanzia di qualità, responsabilità da prodotto

13.1. Il Fornitore è stato reso edotto del fatto che l'Acquirente vende i propri Servizi in tutto il mondo.

13.2. Il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di legge applicabili ai Servizi in qualsiasi luogo della loro esecuzione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni, la sicurezza industriale e delle macchine, la sicurezza sul lavoro e la protezione dell'ambiente. Il Fornitore dichiara e garantisce che nell'esecuzione dei Servizi rispetterà tutte le leggi applicabili.

13.3. Il Fornitore deve eseguire programmi mirati ad assicurare la qualità, adottare linee guida e procedure in linea con lo stato dell'arte, che siano adeguati per tipologia e oggetto, e darne dimostrazione su richiesta dell'Acquirente. Su richiesta, il Fornitore sottoscriverà il corrispondente contratto di garanzia di qualità dell'Acquirente.

13.4. Il Fornitore dichiara di (i) essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs. 231/2001 adottato dall'Acquirente, le quali sono state consegnate insieme al presente Contratto o, in ogni caso, rese disponibili sul sito internet dell'Acquirente e (ii) accettare tutte le disposizioni ivi contenute, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa violare tali disposizioni. Le Parti convengono che qualsiasi violazione da parte del Fornitore degli impegni di cui al presente articolo 13.4. sarà considerata una violazione

sostanziale del presente Contratto e darà all'Acquirente diritto di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

13.5. Nel caso in cui sia dipendente o abbia un contratto di collaborazione con una Pubblica Amministrazione, prima di ricevere qualsiasi altro incarico professionale il Fornitore dovrà dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal o connessi al suddetto rapporto di lavoro e/o richiesti per legge. Le parti convengono che qualsiasi violazione da parte del Fornitore degli impegni di cui al presente articolo 13.5. sarà considerata una violazione sostanziale del presente Contratto e darà all'Acquirente diritto di risoluzione ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

13.6. I fornitori devono adottare le misure necessarie per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i loro dipendenti. A tal fine, il Fornitore deve disporre di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza documentato, che preveda il monitoraggio e il miglioramento continui dell'ambiente di lavoro. In caso di richiesta, il Fornitore è tenuto a fornire le informazioni pertinenti per consentire all'Acquirente di adempiere ai propri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore tratterà con i più elevati standard etici i propri dipendenti e tutte le persone che operano per suo conto. Il Fornitore deve rispettare le convenzioni e le leggi internazionali e nazionali in materia di diritti fondamentali, tra cui, ma non solo, la non discriminazione, la libertà di associazione, il diritto alla contrattazione collettiva, la tutela dei bambini e delle madri e il diritto di costituire comitati aziendali. Gli orari di lavoro dei fornitori devono essere conformi alle leggi nazionali e agli standard locali di settore, mentre i salari e gli altri benefici di competenza del Fornitore devono essere equi e almeno pari agli standard legali e a quelli minimi del settore di appartenenza. I fornitori devono adottare misure atte a garantire di non impiegare o sostenere l'uso di lavoro coatto o costretto in schiavitù.

13.7. Durante i rapporti di affari con l'Acquirente il Fornitore e tutte le persone che agiscono per suo conto devono rispettare tutte le leggi anticorruzione applicabili. La corruzione e qualsiasi altra forma di pratica commerciale corrotta è severamente vietata. L'offerta diretta o indiretta, la concessione o l'accettazione di benefici illegittimi per generare, mantenere o accelerare gli affari è inaccettabile. I fornitori devono garantire che tali benefici non vengano scambiati nel corso della loro attività. Prima di assumere qualsiasi subfornitore, i Fornitori devono condurre un'adeguata *due diligence* basata sul rischio, per assicurare che tali terzi rispettino tutte le leggi anticorruzione applicabili.

13.8. Il Fornitore dovrà stipulare un'assicurazione che rispecchi lo standard di mercato e che sia adeguata per le seguenti tipologie: (i) responsabilità da prodotto, compreso qualsiasi rischio di richiamo, (ii) responsabilità commerciale generale, (iii) responsabilità professionale, (iv) indennizzo dei lavoratori e (v) se il Fornitore accederà alla rete o ai sistemi di dati dell'Acquirente, assicurazione di responsabilità informatica, compresa la copertura per la perdita o l'accesso improprio o la divulgazione di dati o informazioni riservate (le "Politiche di assicurazione"). Su richiesta dell'Acquirente, il Fornitore dovrà presentare a questi un certificato delle polizze assicurative nella forma che l'Acquirente riterrà accettabile. Le polizze assicurative avranno franchigie commercialmente ragionevoli e massimali per evento e aggregati, per importi che risultino soddisfacenti per l'Acquirente.

13.9. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Acquirente, senza obbligo di richiesta e senza indugio, le modifiche della composizione del materiale lavorato o del progetto strutturale utilizzato per l'esecuzione dei Servizi. Qualsiasi modifica di questo tipo richiede l'approvazione scritta dell'Acquirente.

14. Codice di condotta per i Fornitori

14.1. Il Fornitore si impegna a rispettare i principi e i requisiti del "Codice di condotta per i fornitori del Gruppo Körber" nella sua revisione attuale, disponibile su

https://www.koerber.com/fileadmin/Media/Images/Articles/Wir/Einkauf/downloads/Code_of_conduct/Code_of_Conduct_for_Suppliers_EN.pdf

14.2. Il Fornitore è tenuto a rispettare le leggi delle giurisdizioni applicabili, in particolare quelle del paese di produzione e di destinazione. Il Fornitore non dovrà partecipare né attivamente né passivamente, direttamente o indirettamente, ad alcuna forma di corruzione, di violazione dei diritti umani dei propri dipendenti o di lavoro minorile. Inoltre, il Fornitore si assumerà la responsabilità per la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti sul posto di lavoro, osserverà le leggi di protezione ambientale e promuoverà ed esigerà il rispetto del suddetto Codice di condotta dai suoi fornitori al meglio delle sue possibilità.

14.3. Il Fornitore documenterà il rispetto dei principi e dei requisiti di cui sopra per mezzo di documenti aziendali adeguati e li metterà a disposizione dell'Acquirente su richiesta e utilizzerà anche la piattaforma di database fornita dall'Acquirente a questo scopo. Il Fornitore acconsente ad una verifica degli obblighi derivanti dal "Codice di condotta per i fornitori del Gruppo Körber", anche in loco presso le relative sedi, e fornirà all'Acquirente un adeguato supporto per le verifiche a proprie spese. Qualora sussista il

sospetto che il Fornitore non rispetti i principi e i requisiti di cui sopra, il Fornitore dovrà fornire all'Acquirente, su richiesta, informazioni complete sui fatti specifici. Se il Fornitore viola colpevolmente i principi e gli obblighi di cui sopra, l'Acquirente ha il diritto, senza pregiudizio di ulteriori rivendicazioni, di recedere dal contratto o di risolvere il contratto senza preavviso dopo la scadenza infruttuosa di un periodo di tempo ragionevole per porre rimedio alla violazione degli obblighi.

15. Diritto doganale e legislazione sul commercio estero

15.1 Il Fornitore si impegna a rispettare la legislazione nazionale e internazionale applicabile in materia doganale e di commercio estero (insieme "Legislazione sul Commercio Estero"). Il Fornitore deve comunicare per iscritto all'Acquirente, al più tardi due settimane dopo il completamento dei Servizi e immediatamente in caso di modifiche, tutte le informazioni e i dati che l'Acquirente richiede per conformarsi alla Legislazione sul Commercio Estero in caso di esportazione, importazione e riesportazione, con particolare riferimento a:

- tutti i numeri dell'elenco delle esportazioni applicabili, compreso il numero di classificazione del controllo delle esportazioni ai sensi dell'elenco di controllo del commercio statunitense (ECCN);
- il numero statistico dei beni in base all'attuale ripartizione dei beni riportata nelle statistiche del commercio estero e del codice SA (sistema armonizzato) e
- Il Paese di origine (origine non preferenziale) e, su richiesta dell'Acquirente, le dichiarazioni di origine preferenziale del Fornitore.

Si concorda che tutte le informazioni e i dati precedentemente designati sono elementi costitutivi della fornitura.

15.2. Se non adempie ai propri obblighi ai sensi della presente Sezione 15, l'Acquirente può considerare tale violazione come non suscettibile di rimedio ai fini della Sezione 5.6.

16. Prodotto di Lavoro; pubblicità; obbligo di riservatezza, protezione dei dati personali

16.1. Il Prodotto di Lavoro diventa di proprietà dell'Acquirente dietro pagamento. Prima del completamento dei Servizi, il Prodotto di Lavoro deve essere trattato con cura dal Fornitore, etichettato come proprietà dell'Acquirente e, se possibile, immagazzinato separatamente dagli altri prodotti del Fornitore e assicurato contro la perdita e altri danni a spese del Fornitore. Su richiesta

dell'Acquirente, il Fornitore deve cedere all'Acquirente, senza eccezioni, i Prodotti di lavoro privi di diritti di terzi.

16.2. Tutti i disegni, i piani, gli schizzi e gli altri documenti e materiali tecnici, nonché tutte le relative derivazioni, forniti al Fornitore per l'esecuzione dei Servizi rimangono di proprietà esclusiva dell'Acquirente anche in caso di lavorazione, alterazione, copia o modifica da parte del Fornitore. Essi devono essere restituiti su richiesta dell'Acquirente.

16.3. Il presente Contratto e qualsiasi materiale trasmesso al Fornitore costituiscono informazioni riservate o di proprietà dell'Acquirente, delle sue consociate o affiliate, e non devono essere utilizzate dal Fornitore se non per la fornitura dei Servizi. Il Fornitore è tenuto a conservare tali informazioni con la massima riservatezza e a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente, ad eccezione dei dipendenti del Fornitore che abbiano motivo di conoscerle per adempiere agli obblighi previsti dal presente Contratto. Se richiesto dall'Acquirente, il Fornitore sottoscriverà un accordo di riservatezza e di non divulgazione di tali informazioni. Il Fornitore adotterà misure ragionevoli per proteggere tali informazioni dall'uso improprio e dall'accesso o divulgazione non autorizzati, ma in nessun caso inferiori alle misure che adotta per proteggere le proprie informazioni. Il Fornitore non deve decodificare, decompilare o disassemblare alcun oggetto fisico contenente informazioni riservate dell'Acquirente. Il Fornitore restituirà o distruggerà prontamente tali informazioni al momento della conclusione dell'esecuzione dei Servizi o della risoluzione del presente Contratto, oppure prima se richiesto dall'Acquirente. In qualsiasi caso di potenziale violazione o uso o divulgazione impropria di tali informazioni il Fornitore deve informare immediatamente l'Acquirente, ma in nessun caso in meno di due giorni lavorativi, e fornire informazioni complete a riguardo.

16.4. Il Fornitore può fare riferimento al rapporto commerciale con l'Acquirente solo previa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Il Fornitore non è autorizzato ad utilizzare nomi commerciali, loghi o marchi dell'Acquirente.

16.5. È fatto divieto al Fornitore di presentare il Prodotto di Lavoro in occasione di fiere o di renderlo accessibile a terzi.

16.6. Se il Fornitore e l'Acquirente hanno stipulato un separato accordo di riservatezza, i termini di tale accordo che non sono in conflitto con le disposizioni della presente Sezione 14 saranno qui incorporati per riferimento e saranno vincolanti per le Parti.

16.7. Il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche.

16.8. Le parti convengono che per ogni colpevole violazione di uno degli obblighi di cui al presente articolo 16, il Fornitore è tenuto al risarcimento danni a favore dell'Acquirente nella misura del 5% del valore dell'ordine in questione. Tale risarcimento danni non comprometterà eventuali ulteriori richieste di risarcimento danni e il risarcimento danni per i Servizi che il Fornitore sta eseguendo.

17. Invalidità parziale

Qualora una disposizione del Contratto non sia giuridicamente valida, in tutto o in parte, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Il Fornitore e l'Acquirente si impegnano a concordare una previsione contrattuale valida che si avvicini il più possibile dal punto di vista commerciale alla disposizione non valida. Se non si raggiunge un accordo, la decisione è rimessa al tribunale.

18. Foro competente e legislazione applicabile

18.1. Per qualsiasi controversia derivante da o relativa al presente Contratto sarà competente in via esclusiva il tribunale ove l'Acquirente ha la propria sede legale. Le Parti concordano espressamente di escludere ogni eventuale altro Tribunale competente, concorrente o alternativo.

18.2. Il presente accordo è disciplinato dalla legge italiana, a prescindere dalle relative norme in materia di conflitto di leggi. È esclusa l'applicazione delle norme sul conflitto di leggi previste dal diritto internazionale privato (DPI) e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG).

Data: _____

Firma del legale rappresentante del Fornitore:

Ai sensi e ai fini degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di avere compreso in maniera chiara e accurata e di approvare espressamente e specificatamente le seguenti clausole:

Art. 2.4., Art. 4., Art. 5., Art. 6.1., Art. 7., Art. 8.4., Art. 10, Art. 11., Art. 12., Art. 13., Art. 14., Art. 16. e Art. 18.

Firma del legale rappresentante del Fornitore:

Nota sulla Compliance

Consigliamo ai nostri dipendenti di attenersi scrupolosamente a tutte le leggi applicabili e ai valori e ai principi di Körber AG. In particolare, ai nostri dipendenti non è consentito richiedere o accettare favori e donazioni inappropriati, né accettare promesse in tal senso. Ulteriori dettagli sono disponibili nel nostro codice di condotta all'indirizzo

<https://www.koerber.com/en/compliance-and-code-of-conduct>.